

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 280 DEL 14/02/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONI CON L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SANITARIA IN CARDIOCHIRURGIA, NEUROCHIRURGIA, CHIRURGIA PEDIATRICA, RADIOTERAPIA E ANESTESIA E RIANIMAZIONE. ANNO 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 273/25

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore *ad interim* dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda intrattiene da numerosi anni un rapporto di collaborazione con l'Azienda ULSS 8 Berica e, con deliberazione n. 732 del 19/04/2024, ha approvato anche per l'anno 2024, le convenzioni per attività di consulenza in discipline di elevata specializzazione non presenti presso questa Azienda ULSS, quali Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica e Radioterapia;
- con nota prot. n. 100427 del 11/11/2024, questa Azienda ha inviato all'Azienda ULSS 8 Berica una richiesta di disponibilità per il rinnovo, per l'anno 2025, delle suddette convenzioni, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024;
- con successiva nota prot. n. 110564 del 11/12/2024, questa Azienda ha richiesto inoltre all'Azienda ULSS 8 Berica la disponibilità a stipulare una convenzione per l'anno 2025 nella specialità di Anestesia e Rianimazione, per turni non superiori a 12 ore;
- nelle more del perfezionamento dell'istruttoria, con nota prot. n. 115670 del 30/12/2024, è stata richiesta all'Azienda ULSS 8 Berica la disponibilità di accessi per attività di consulenza in Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica e Radioterapia, limitatamente al tempo necessario alla formalizzazione della convenzione per l'anno 2025;
- con nota prot. n. 133132 del 31/12/2024, in risposta alle note prot. 100427/2024 e 110564/2024 sopra ricordate, l'Azienda ULSS 8 Berica ha comunicato la disponibilità alla stipula delle convenzioni per l'anno 2025;
- con nota del 07/01/2025, agli atti, il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa, in riferimento alla convenzione proposta per consulenza nella specialità di Anestesia e Rianimazione, ha precisato che l'attività richiesta è di n. 4 accessi mensili, della durata di 10 ore ciascuno;
- con nota prot. n. 1416 del 08/01/2025, questa Azienda ha inviato all'Azienda ULSS 8 Berica una richiesta di disponibilità di accessi per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione, limitatamente al tempo necessario alla formalizzazione della convenzione per l'anno 2025;
- con nota prot. n. 2876 del 13/01/2025, il Direttore Sanitario ha attestato il fabbisogno di convenzioni passive in varie branche, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, per l'anno 2025. Successivamente, con nota prot. n. 3157 del 14/01/2025, il documento è stato trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Considerato che l'Azienda ULSS 8 Berica, con nota prot. n. 12585 del 06/02/2025 recepita al protocollo aziendale con il n. 10934/25, ha comunicato di aver approvato con proprio atto deliberativo n. 112 del 30/01/2025 le convenzioni per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione, Cardiocirurgia, Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia e Radioterapia, a valere per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025.

Rilevato che le convenzioni in oggetto sono compatibili con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore *ad interim* dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2025 le convenzioni con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza sanitaria in Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Radioterapia e Anestesia e Rianimazione, alle condizioni e modalità di cui ai testi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1 – 5). In particolare, le attività di consulenza si

svolgeranno come di seguito specificato per ciascuna specialità:

- Cardiocirurgia: n. 10 accessi annui della durata massima di 3 ore ciascuno presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 9 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso;
 - Neurochirurgia: n. 1 accesso mensile della durata massima di 2,5 ore presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 3 accessi mensili della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso;
 - Chirurgia Pediatrica: n. 1 accesso mensile della durata massima di 3,5 ore presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 1 accesso mensile della durata massima di 3 ore presso l'Ospedale di Santorso;
 - Radioterapia: n. 11 accessi telematici (teleconsulto medico) annuali programmati per un totale di 88 ore, presso gli ospedali di Bassano Del Grappa e di Santorso;
 - Anestesia e Rianimazione: n. 4 accessi mensili per turni di n. 10 ore ciascuno presso l'Ospedale di Bassano del Grappa;
- specificare nei testi delle convenzioni che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
- prevedere un importo complessivo stimato per l'anno 2025 di € 102.390,94, così suddiviso:
- Cardiocirurgia € 7.722,76;
 - Neurochirurgia € 20.293,98;
 - Chirurgia Pediatrica € 9.142,32;
 - Radioterapia € 10.011,16;
 - Anestesia e Rianimazione € 55.220,72;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2025 le convenzioni con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza sanitaria in Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Pediatrica, Radioterapia e Anestesia e Rianimazione, alle condizioni e modalità di cui ai testi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1 – 5);
3. di specificare nei testi delle convenzioni che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
4. di dare atto che la spesa complessiva per il 2025 è stimata in € 102.390,94, suddivisa come segue per specialità e imputata al conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2025:

- € 7.722,76 nella specialità di Cardiocirurgia;
 - € 20.293,98 nella specialità di Neurochirurgia;
 - € 9.142,32 nella specialità di Chirurgia Pediatrica;
 - € 10.011,16 nella specialità di Radioterapia;
 - € 55.220,72 nella specialità di Anestesia e Rianimazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN CARDIOCHIRURGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la	
	volontà di avvalersi, anche per l'anno 2025, della collaborazione del proprio	
	personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato	
	dell'U.O.C. di Cardiocirurgica per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	

	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza cardiocirurgica per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Cardiocirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1 - presso la S.C. di Cardiologia dell'Ospedale S. Bassiano	
	mediante n. 10 accessi annui programmati della durata non superiore a n. 3 ore	
	ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa	
	esigenza.	
	b) DISTRETTO 2 - presso l'Unità Operativa di Cardiologia dell'Ospedale Santorso	
	la consulenza sarà effettuata, per casi urgenti riferiti a pazienti non trasportabili,	
	previa richiesta sottoscritta del Responsabile dell'U.O.C. di Cardiologia e del	
	Direttore Medico dell'Ospedale mediante n. 9 accessi annui della durata non	
	superiore a n. 4 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	

	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Cardiocirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	

	servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai	
	fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità	
	Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza:	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	

	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a doversi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Dati e sperimentazioni cliniche (riguardanti la sola ex ULSS n. 4)	
	La U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale di Santorso concorda di contribuire allo	
	studio dei risultati delle procedure cardiologiche e cardiocirurgiche gestite in	
	collaborazione con l'U.L.SS. n. 8, offrendo quindi la propria disponibilità a	
	collaborare nella ricerca clinica con la messa a disposizione dei dati clinici e	
	scientifici che verranno concordati con l'Unità Operativa di Cardiocirurgia	
	dell'U.L.SS. n. 8.	
	L'Unità Operativa Complessa di Cardiocirurgia dell'U.L.SS. n. 8 si impegna a	
	condividere con l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Ospedale di	
	Santorso i dati clinici relativi alle prestazioni cardiologiche-cardiocirurgiche	
	eseguite ed ai risultati immediati ed a distanza ottenuti.	
	Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	

	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell’accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 10 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 11 – Codice Comportamento	

	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto di collaborazione in argomento.	
	Articolo 12 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 13 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	

	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____  PATRIZIA SIMIONATO 03.02.2025 12:54:54 GMT+02:00
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 7 " <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____  PATRIZIA SIMIONATO 03.02.2025 12:54:54 GMT+02:00
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)

[illegible]

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN NEUROCHIRURGIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare, anche	
	per l'anno 2025, la convenzione per attività di consulenza della collaborazione del	
	proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno	
	indeterminato dell'U.O.C. di Neurochirurgia per l'attuazione dei compiti inerenti le	
	finalità istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	

	dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e	
	compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza neurochirurgica per l'attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Neurochirurgia	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano la consulenza verrà eseguita	
	mediamente n. 1 accesso mensile della durata di n. 2,5 ore complessive escluso il	
	tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.	
	b) DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso l'attività di consulenza verrà	
	effettuata su richiesta dell'U.L.SS. n. 7 mediamente n. 3 accessi mensili, della durata	
	di n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale	
	diversa esigenza.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	

	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Neurochirurgia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale	
	da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza	
	chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle	
	spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto	
	risulta essere IVA esente.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai	
	fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità	
	Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	

	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L’U.L.SS. n. 7 provvederà all’immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L’U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell’U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l’attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l’attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l’attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l’orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall’U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L’U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell’U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L’U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell’U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell’accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l’attività effettuata al	
	di fuori dell’orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L’U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall’U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	

		da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
		L’U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
		salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
		81/2008 e s.mi..	
		Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili	
		Le parti convengono che l’U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
		personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
		dei medici dell’U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
		con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
		trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
		2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
		196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell’U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
		“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
		(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
		10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
		con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
		specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
		dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
		rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
		segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
		obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
		singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
		previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
		agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
		Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	

	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	

	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Li _____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	 PATRIZIA SIMIONATO 03.02.2025 12:57:08 GMT+02:00
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del

codice civile l'art. 7 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)



PATRIZIA
SIMIONATO
03.02.2025 12:57:08
GMT+02:00

(Patrizia Simionato)

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN CHIRURGIA PEDIATRICA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	➤ L'U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 è centro di riferimento (HUB)	
	regionale oltre che per la diagnosi anche per il trattamento di patologie di	
	chirurgia e urologia pediatrica;	
	➤ L'U.L.SS. n. 7 al fine di assicurare un'offerta assistenziale appropriata ai	
	pazienti pediatrici del suo territorio, ha manifestato all'U.L.SS. 8 la volontà di	
	avvalersi, anche per l'anno 2025, della collaborazione del personale medico	
	della U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'U.L.SS. 8 per l'attuazione dei compiti	
	inerenti le finalità clinico-assistenziali dei pazienti;	
	➤ L'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34	
	- Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla	

		disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo	
		con deliberazione n. 304 del 2/03/2023;	
	➤	l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e Medica	
		Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
		dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7 (Ospedale San Bassiano e di	
		Santorso), a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle	
		forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con	
		gli impegni istituzionali.	
		TUTTO CIO' PREMESSO	
		SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
		Articolo 1 - Oggetto	
		L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
		esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza ambulatoriale da parte	
		dei propri Chirurghi Pediatri in servizio presso l'U.O.C. di Chirurgia Pediatria, per	
		l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
		Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
		Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Chirurgia	
		Pediatria di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente	
		con gli impegni di servizio e si svolgeranno nel seguente modo:	
		a) - DISTRETTO 1: presso l'Ospedale S. Bassiano n. 1 accesso mensile per	
		complessive 3,5 ore circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva	
		eventuale diversa esigenza.	
		b) - DISTRETTO 2: presso l'Ospedale Santorso n. 1 accesso mensile per	
		complessive 3 ore circa escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva	
		eventuale diversa esigenza.	

	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Chirurgia Pediatrica, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza	
	chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e 60km a/r per Santorso. Il rimborso delle	
	spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto	
	risulta essere IVA esente.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	

	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile, all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli	
	di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di	
	appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	

	del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	
	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell'art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	

	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	Il presente accordo ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e potrà essere rinnovato	
	in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione	
	dell'U.L.SS. n. 8 e previa autorizzazione della Regione Veneto.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo sono	
	tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.	

	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è	
	esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente accordo:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo	
	virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento	
	Entrate – Sezione staccata di Vicenza n.18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN RADIOTERAPIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, la	
	volontà di rinnovare, anche per l'anno 2025, la convenzione per attività di	
	consulenza in Radioterapia, richiedendo la collaborazione del personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di	
	Radioterapia dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della	

	Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che	
	svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per	
	la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 la consulenza in Radioterapia per l’attuazione	
	dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Radioterapia di	
	Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	DISTRETTO 1 e 2) presso gli Ospedali di Bassano e di Santorso: mediante n. 11	
	accessi telematici (teleconsulto medico) mensili programmati della durata	
	complessiva non superiore a n. 8 ora ciascuno, fatta salva eventuale diversa	
	esigenza.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	

	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di	
	Radioterapia, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da	
	non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo	
	volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere mensilmente, all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli	
	di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di	
	appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	

	prestato l'attività di consulenza, secondo le modalità stabilite dal vigente	
	Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle	
	altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.). L'U.L.SS. n. 7 garantisce	
	altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni	
	(da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in	
	occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi	
	compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n.	
	7 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro,	
	essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività	
	aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente	
	provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia	
	controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS.	
	n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da	
	soggetti terzi nei suoi confronti. L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le	
	misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo	
	quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	

	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell’accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l’organizzazione dell’U.L.SS. n. 8.	

	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall’art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell’U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell’attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	

	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
		 PATRIZIA SIMIONATO 03.02.2025 12:57:57 GMT+02:00
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 7 “Aspetti assicurativi e di sicurezza”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
		 PATRIZIA SIMIONATO 03.02.2025 12:57:57 GMT+02:00
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)

[illegible]

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la necessità di rinnovare la	
	convenzione per attività di consulenza nella branca di anestesia e rianimazione	
	anche per l'anno 2025, richiedendo la collaborazione di personale medico con	
	rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di Anestesia e	
	Rianimazione dell'U.L.SS. n. 8 per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità	
	istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della	

	Direzione Medica Ospedaliera e dei Direttori di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione	
	di Vicenza e di Arzignano, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che	
	svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per	
	la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L’U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all’U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in Anestesia e	
	Rianimazione per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell’U.O.C. di Anestesia e	
	Rianimazione di Vicenza e di Arzignano avverranno al di fuori dell’orario di lavoro	
	e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno sulla sede del P.O.	
	dell’U.L.SS. n. 7 di Bassano del Grappa	
	Sono previsti presumibilmente n. 4 accessi mensili per turni di 10 ore ciascuno,	
	escluso il tempo necessario per la trasferta.	
	La natura dei accessi di cui sopra (diurni o notturni) sarà concordata di volta in	
	volta dal personale medico coinvolto e previo parere dei rispettivi Direttori di U.O.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L’attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell’U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall’U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	

	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dai rispettivi Direttori di U.O.C. di	
	Anestesia e Rianimazione, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in	
	maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale svolta dai consulenti	
	presso l'U.L.SS. 8 e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il	
	recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette	
	prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del	
	personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale	
	previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1,	
	della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza	
	chilometrica pari a 80km a/r per Bassano. Il rimborso delle spese di viaggio	
	costituisce parte integrante del corrispettivo riconosciuto e pertanto risulta essere	
	IVA esente.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	

	servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai	
	fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità	
	Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	

	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L’U.L.SS. n. 8	
	resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS. n. 7 ed il	
	paziente e comunque verrà tenuta dall’U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L’U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti convengono che l’U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell’U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell’U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell’U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	

	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	
	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dall'01/01/2025 e fino al 31/12/2025 e potrà	
	essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa comunicazione alla Regione Veneto a	
	cura dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	

	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE



PATRIZIA
SIMIONATO
03.02.2025 12:54:06
GMT+02:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 “*Aspetti assicurativi e di sicurezza*”.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE



PATRIZIA
SIMIONATO
03.02.2025 12:54:06
GMT+02:00

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)